

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 6/98 della Commissione, del 6 gennaio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 7/98 della Commissione, del 6 gennaio 1998, che stabilisce, per il mese di dicembre 1997, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero 3

Regolamento (CE) n. 8/98 della Commissione, del 6 gennaio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli 5

* **Regolamento (CE) n. 9/98 della Commissione, del 6 gennaio 1998, relativo al rilascio di titoli di importazione per le rotture di riso originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio** 9

Regolamento (CE) n. 10/98 della Commissione, del 6 gennaio 1998, che fissa i tassi di conversione agricoli 10

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

98/9/CE:

* **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modifica della decisione 97/569/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne⁽¹⁾** 12

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- * **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini⁽¹⁾** 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 6/98 DELLA COMMISSIONE**del 6 gennaio 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 gennaio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	76,7
	204	68,7
	999	72,7
0709 10 00	220	181,6
	999	181,6
0709 90 70	052	145,1
	204	121,7
	999	133,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	38,5
	204	38,5
	220	46,0
	388	18,5
	448	29,2
	624	67,0
0805 20 10	999	39,6
	052	78,7
	204	48,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	999	63,7
	052	69,9
	624	99,2
	999	84,5
0805 30 10	052	91,3
	204	67,2
	528	39,7
	600	78,8
	999	69,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	49,9
	400	95,2
	404	90,7
	720	56,7
	999	73,1
0808 20 50	064	98,3
	400	99,3
	999	98,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 7/98 DELLA COMMISSIONE**del 6 gennaio 1998****che stabilisce, per il mese di dicembre 1997, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 59/97 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il

mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di dicembre 1997, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in ciascuna delle monete nazionali per il mese di dicembre 1997 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1998.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.⁽⁶⁾ GU L 14 del 17. 1. 1997, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 gennaio 1998, che stabilisce, per il mese di dicembre 1997, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	40,9321	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,54917	corone danesi
	1,98243	marchi tedeschi
	312,011	dracme greche
	167,153	pesete spagnole
	6,68769	franchi francesi
	0,759189	sterline irlandesi
	1 973,93	lire italiane
	2,23273	fiorini olandesi
	13,9485	scellini austriaci
	200,321	scudi portoghesi
	6,02811	marchi finlandesi
	8,65258	corone svedesi
	0,695735	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 8/98 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 1998
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/97⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei

corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso;

considerando che i pomodori, i limoni, le arance e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, l'uva da tavola delle categorie Extra e I, le mandorle sgusciate, le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire l'importo espresso in moneta dei paesi terzi e sono alla base della determinazione dei tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione di tali conversioni sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni; che per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2541/97⁽¹⁰⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 347 del 18. 12. 1997, pag. 14.

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 ⁽²⁾, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli;

considerando che, alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A1 e A2, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità;

considerando che occorre tener conto dei tassi definitivi del tipo A2 fissati nel periodo precedente la richiesta dei titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati al paragrafo 1.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96, i titoli dei tipi A1 e A2 sono validi per due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI

Prodotti [Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nella sezione «Ortofrutticoli» del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato]	Codice del prodotto	Sistema A1 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 13. 1 al 10. 3. 1998			Sistema A2 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 14. 11 al 16. 1. 1998			Sistema B Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 20. 1 al 19. 3. 1998		
		Destina- zione o gruppo di destina- zioni (1)	Tasso della restituzione (ECU/t nette)	Quantità previste (tonnel- late)	Destina- zione o gruppo di destina- zioni (1)	Tassi della restituzione indicativi (ECU/t nette)	Quantità previste (tonnel- late)	Destina- zione o gruppo di destina- zioni (1)	Tassi della restituzione indicativi (ECU/t nette)	Quantità previste (tonnel- late)
Pomodori	0702 00 00 9100	F	15		F	15	2 191	F	15	2 376
Mandorle sgusciate	0802 12 90 9000	F	50	205				F	50	57
Nocciole con guscio	0802 21 00 9000	F	59	10						
Nocciole sgusciate	0802 22 00 9000	F	114	581				F	114	305
Noci comuni con guscio	0802 31 00 9000	F	73	6						
Arance	0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	XYC	40		XYC	40	50 284	XYC	40	94 605
Limoni	0805 30 10 9100 0805 30 30 9100	F	15		F	15	18 801	F	15	16 931
Uva da tavola	0806 10 10 9100	F	18		F	18	225			
Mele	0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	X	27		X	27	2 706	X	27	3 146
		Y	7		Y	7	4 553	Y	7	4 401
		ZD	54	1 475						
Pesche e nettarine	0809 30 10 9100 0809 30 90 9100	E	35							

(¹) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

- X: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro) e Malta;
- Y: Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato;
- Z: Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubia, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia;
- C: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca;
- D: Hong Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica;
- E: tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera;
- F: tutte le destinazioni.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 9/98 DELLA COMMISSIONE**del 6 gennaio 1998****relativo al rilascio di titoli di importazione per le rotture di riso originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 999/90 della Commissione, del 20 aprile 1990, che stabilisce le modalità d'applicazione per quanto concerne le importazioni di riso originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2603/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 715/90, la riduzione del dazio doganale si applica, per anno civile, limitatamente a 20 000 tonnellate di rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00; che la Commissione, non appena constatati che, nell'anno in corso, le importazioni che hanno beneficiato del dazio ridotto hanno raggiunto i volumi previsti, sospende l'applicazione della misura per il periodo rimanente dell'anno;

considerando che, per evitare il superamento del volume del contingente tariffario, il regolamento (CEE) n. 999/90 dispone all'articolo 3, paragrafo 4 che la Commissione fissi una percentuale unica di riduzione da applicare ai quantitativi per i quali vengono presentate domande il giorno del superamento, qualora i quantitativi richiesti superino i quantitativi che possono beneficiare della riduzione dei dazi doganali;

considerando che i quantitativi chiesti il 30 dicembre 1997 superano i quantitativi disponibili per le rotture di riso originarie degli Stati ACP; che occorre di conseguenza applicare l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 999/90 per le domande presentate alla data suddetta e disporre il rigetto delle domande presentate successivamente;

considerando che le quantità di rotture di riso originarie degli Stati ACP, disponibili per un'importazione nel quadro del contingente tariffario suddetto, sono esaurite per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione di rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, originarie degli Stati ACP, presentate il 30 dicembre 1997 nel quadro del regime di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 715/90, i titoli di importazione sono rilasciati previa applicazione, ai quantitativi indicati nelle domande, di una percentuale unica di riduzione di 16,87 %.

Articolo 2

Per le domande di titoli di importazione di rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, originarie degli Stati ACP, presentate 31 dicembre 1997 nel quadro del contingente tariffario previsto all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 715/90, non vengono rilasciati titoli di importazione nel quadro di tale contingente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 101 del 21. 4. 1990, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 10/98 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 1998
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2652/97 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono stabiliti in funzione del periodo di riferimento di base o, se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁵⁾; che il paragrafo 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in base ai suddetti tre giorni;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati dal 1° al 6 gennaio 1998, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la sterlina irlandese e la corona svedese;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2652/97 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	40,9321	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,54917	corone danesi
	1,98243	marchi tedeschi
	312,011	dracme greche
	201,259	scudi portoghesi
	6,68769	franchi francesi
	6,02811	marchi finlandesi
	2,23273	fiorini olandesi
	0,772837	sterline irlandesi
	1 973,93	lire italiane
	13,9485	scellini austriaci
	167,153	pesete spagnole
	8,68510	corone svedesi
	0,695735	sterline britanniche

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	39,3578	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	42,6376	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,25882	corone danesi		7,86372	corone danesi
	1,90618	marchi tedeschi		2,06503	marchi tedeschi
	300,011	dracme greche		325,011	dracme greche
	193,518	scudi portoghesi		209,645	scudi portoghesi
	6,43047	franchi francesi		6,96634	franchi francesi
	5,79626	marchi finlandesi		6,27928	marchi finlandesi
	2,14686	fiorini olandesi		2,32576	fiorini olandesi
	0,743113	sterline irlandesi		0,805039	sterline irlandesi
	1 898,01	lire italiane		2 056,18	lire italiane
	13,4120	scellini austriaci		14,5297	scellini austriaci
	160,724	pesete spagnole		174,118	pesete spagnole
	8,35106	corone svedesi		9,04698	corone svedesi
	0,668976	sterline britanniche		0,724724	sterline britanniche

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

recante modifica della decisione 97/569/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/9/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾, modificata dalla decisione 97/34/CE del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che elenchi provvisori di stabilimenti che producono prodotti a base di carne nei paesi terzi sono stati stabiliti dalla decisione 97/569/CE della Commissione⁽³⁾;

considerando che il Sudafrica ha trasmesso un elenco di stabilimenti che producono prodotti a base di carne di pollame che le autorità responsabili certificano conformi alla normativa comunitaria;

considerando che per il Sudafrica può essere quindi definito un elenco provvisorio di stabilimenti che producono prodotti a base di carne di pollame; che occorre pertanto modificare la decisione 97/569/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 97/569/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 dicembre 1997.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 234 del 26. 8. 1997, pag. 16.

ALLEGATO

País: SUDÁFRICA / Land: SYDAFRIKA / Land: SÜDAFRIKA / Χώρα: ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ /
Country: SOUTH AFRICA / Pays: AFRIQUE DU SUD / Paese: SUDAFRICA / Land:
ZUID-AFRIKA / País: ÁFRICA DO SUL / Maa: ETELÄ-AFRIKKA / Land: SYDAFRIKA

1	2	3	4	5
ZA 21	Finlar Foods	Stikland		PMP 6

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/10/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾, modificata dalla decisione 97/34/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che con la decisione 97/222/CE della Commissione⁽³⁾ è stato fissato un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne;

considerando che, per i paesi che figurano in detto elenco, le condizioni di polizia sanitaria e i certificati veterinari richiesti all'importazione di prodotti a base di carne sono stati fissati dalla decisione 97/221/CE⁽⁴⁾ della Commissione;

considerando che elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini sono stati fissati con la decisione 97/365/CE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che la Commissione ha ricevuto dalla Croazia un elenco di stabilimenti, accompagnato dalle garanzie che questi ultimi rispettano effettivamente le pertinenti esigenze sanitarie della Comunità e che, in caso di mancata osservanza di dette garanzie da parte di uno stabilimento, le esportazioni di quest'ultimo destinate alla Comunità europea saranno sospese;

considerando che la Commissione non è stata in grado di verificare, per tutti i paesi terzi interessati, la conformità dei rispettivi stabilimenti alle esigenze comunitarie

nonché la validità delle garanzie fornite dalle autorità competenti;

considerando che è pertanto possibile mettere a punto per la Croazia un elenco provvisorio di stabilimenti che elaborano prodotti a base di carne;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini dagli stabilimenti che figurano in allegato.

2. Le importazioni di prodotti a base di carne sono sempre soggette alle disposizioni comunitarie adottate nel settore veterinario.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 dicembre 1997.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 89 del 4. 4. 1997, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 4. 4. 1997, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 12. 6. 1997, pag. 41.

ANEXO / BILAG / ANHANG / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE /
ANEXO / LIITE / BILAGA

LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER
BETRIEBE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES
ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / LISTA
DOS ESTABELECIMENTOS / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER
ANLÄGGNINGAR

Producto: productos cárnicos / **Produkt:** kødprodukter / **Erzeugnis:** Fleischerzeugnisse / **Προτόν:**
νοπό κρέας πουλερικών / **Product:** meat products / **Produit:** Produits à base de viandes / **Prodotto:**
prodotti a base di carne / **Product:** vleesproducten / **Produto:** produtos à base de carne / **Tuote:**
lihatuotteet / **Varuslag:** köttvaror

- 1 = Referencia nacional / National reference / Nationaler Code / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National
reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nationale code / Referência nacional /
Kansallinen referenssi / Nationell referens
- 2 = Nombre / Navn / Name / Τίτλος εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Naam / Nome / Nimi /
Namn
- 3 = Ciudad / By / Stadt / Πόλη / Town / Ville / Città / Stad / Cidade / Kaupunki / Stad
- 4 = Región / Region / Region / Περιοχή / Region / Région / Regione / Regio / Regiã / Alue / Region
- 5 = Menciones especiales / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Ειδικές παρατηρήσεις /
Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Bijzondere opmerkingen / Menções
especiais / Erikoismainintoja / Anmärkningar
- 6 = * Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 4 del artículo 2 de la
Decisión 95/408/CE del Consejo.
* Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 4, i Rådets beslutning
95/408/EF.
* Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 4 der Entscheidung 95/408/EG
des Rates erfüllen.
* Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 4 της
απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.
* Countries and establishments complying with all requirements of Article 2 (4) of Council Decision
95/408/EC.
* Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2 paragraphe 4 de la
décision 95/408/CE du Conseil.
* Paese e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 4 della decisione
95/408/CE del Consiglio.
* Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 4, van Beschikking
95/408/EG van de Raad.
* Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do nº 4 do artigo 2º da Decisão
95/408/CE do Conselho.
* Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 4 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.
* Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.4 i rådets beslut 95/408/EG.

País: CROACIA / **Land:** KROATIEN / **Land:** KROATIEN / **Χώρα:** ΚΡΟΑΤΙΑ / **Country:**
CROATIA / **Pays:** CROATIE / **Paese:** CROAZIA / **Land:** KROATIË / **País:** CROÁCIA / **Maa:**
KROATIA / **Land:** KROATIEN

1	2	3	4	5
10	PIK-VRBOVEC-Mesna industrija d.d.	Vrbovec		6
31	PPK «KARLOVAC» d.d.-Karlovac	Karlovac		6
139	«DANICA» d.o.o.-Klaonica i perada mesa	Koprivnica		6
162	«ZAGREPÈANKA» d.d.-Zagreb	Zagreb		6
214	IM «IVANEC» d.d.	Ivanec		6
399	«GAVRILOVIÆ» d.o.o.-Petrinja	Petrinja		6

AVVISO AI LETTORI

Nel 1998 verranno apportati vari cambiamenti alle modalità di abbonamento alla Gazzetta ufficiale (GU) serie L (legislazione) e C (comunicazioni ed informazioni). Il presente avviso intende fornire agli abbonati una scelta aggiornata riguardo alle nuove possibilità.

LA GAZZETTA UFFICIALE SU INTERNET

All'inizio del 1998, il testo completo (comprendente tabelle e grafici) delle nuove edizioni della GU serie L + C sarà disponibile nelle 11 lingue ufficiali, gratuitamente per 20 giorni, su Internet (<http://europa.eu.int>).

GU SERIE L + C SU CD-ROM

Nel 1998 verrà pubblicata una versione globale trimestrale della GU serie L + C su CD-ROM, in edizioni monolingue. I vecchi abbonati alla GU serie L + C che desiderano riceverla su CD-ROM, oltre che su carta o microfiche o CELEX, beneficeranno di uno sconto promozionale del 50 % sulla versione CD-ROM. Un'opzione LAN sarà messa a disposizione. Inoltre, copie del CD-ROM possono essere acquistate singolarmente.

ABBONAMENTO AL CELEX A CANONE FISSO

Nella primavera 1998 sarà disponibile un abbonamento al CELEX a canone fisso, per un anno, di 960 ECU, indipendentemente dall'utilizzo. Il CELEX è la base dati giuridica ufficiale dell'UE che offre un'ampia visione della legislazione comunitaria sin dal 1951 (<http://europa.eu.int/celex>).

RINNOVI DI ABBONAMENTI ALLA VERSIONE SU CARTA

La spedizione della versione su carta della GU serie L + C verrà interrotta il 31 gennaio 1998 per tutti coloro che non avranno rinnovato l'abbonamento entro tale data. I nuovi abbonati e i ritardatari possono scegliere tra le seguenti possibilità:

- i) rinunciare ai numeri arretrati e pagare solo per i mesi di spedizioni ricevute;
- ii) ricevere i numeri arretrati su CD-ROM e pagare semplicemente l'abbonamento annuo;
- iii) ricevere la versione su carta dei numeri arretrati e pagare il doppio per ogni mese di spedizioni richieste.

Si ricorda che tutte le versioni in abbonamento della Gazzetta ufficiale serie L + C sono già disponibili (su carta, microfiche, off-line e CELEX) presso qualunque membro della rete vendite dell'EUR-OP, esclusi gli agenti incaricati del servizio «document delivery». Per ulteriori informazioni si possono contattare gli agenti di vendita locali sopraelencati.